



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia



**Presidenza del Consiglio dei
Ministri**

Commissario straordinario
adeguamento a norma discariche ex
Del. 24 marzo 2017

CONVENZIONE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BONIFICA ED ADEGUAMENTO A NORMA DELLE DISCARICHE SITE IN VIA TERAMO IN LOCALITÀ BORBIAGO, COMUNE DI MIRA (VE), ED IN LOCALITÀ MARGHERA, IN COMUNE DI VENEZIA, IN AREA DENOMINATA MIATELLO, INDIVIDUATE RISPETTIVAMENTE AI PUNTI 55 E 58 DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA P.C.M. 24 MARZO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____, nella sede della Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sita a San Polo 19 - Rialto - Venezia sono presenti:

- Il Commissario straordinario per l'adeguamento a norma delle discariche ex Del. PCM 24 marzo 2017 - - C.F. 97935830584 (nel seguito denominato "Commissario"), rappresentato dal Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, per la carica ivi domiciliata,
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (C.F. 80010060277) (di seguito denominato Provveditorato) con sede in Venezia, San Polo, n. 19, rappresentato dal Provveditore Ing. Roberto Linetti, nato Roma il 19/08/1954 , per la carica ivi domiciliato,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

- VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio europeo n. 91/156/CEE del 18 marzo 1991;
- VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- VISTA la direttiva del Consiglio europeo n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

- VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare, gli articoli 196 e 199 del medesimo disposto normativo;
- VISTO altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
- VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai Presidenti delle Regioni o ai Commissari ad acta nominati in vece di questi ultimi;
- VISTI in particolare, i commi 4, 5 e 6 del sopra citato art. 10, che così dispongono:
"4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- “5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- “6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, ed in particolare l'art. 22, il quale prevede che “al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367”;

CONSIDERATO che l’art. 22, comma 2 del sopra citato decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 statuisce che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

CONSIDERATO che l’art. 22, comma 3 del sopra citato decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 statuisce che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario”;

VISTE le diffide emanate ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti gli Enti interessati, ha comunicato che per 58 siti, indicati nell’elenco allegato alla suddetta nota, tenuto conto del forte ritardo nel completamento delle opere di competenza degli enti locali, si riteneva necessario intraprendere la procedura di nomina di un Commissario straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o messa in sicurezza dei siti già sedi delle discariche;

VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - registrata dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 - con la quale il Gen. di B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 della sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che “Ai sensi dell’articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160";
- CONSIDERATO che, rispetto alle n. 58 discariche dettagliate nell'allegato A della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, gli interventi attualmente di competenza del Commissario straordinario riguardano n. 51 discariche, a seguito dello stralcio dal contenzioso comunitario della discarica sita nel Comune di Sernaglia della Battaglia (Regione Veneto), operato con decisione della Commissione europea SG-Greffe (2017) D/6030 del 18/4/2017 e dello stralcio dal contenzioso comunitario delle discariche di Rotondi, Durazzano e Cusano Mutri (Campania), di Isola del Giglio (Toscana) e di Monte San Giovanni Campano e Patrica (Lazio) operato con la decisione della Commissione europea SG-Greffe (2017) D/13722 del 4/9/2017;
- CONSIDERATO che le predette n. 51 discariche ricadono nelle seguenti 7 Regioni del territorio nazionale: Abruzzo (1 discarica), Calabria (19 discariche), Campania (8 discariche), Lazio (5 discariche), Puglia (6 discariche), Sicilia (7 discariche) e Veneto (5 discariche);
- CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente degli interventi sopra dettagliati determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;
- ATTESA pertanto l'esigenza di realizzare tempestivamente gli interventi in parola;
- CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi, a tal fine, di un adeguato supporto per le attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento delle discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;
- VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e in particolare l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

RITENUTO di dover disciplinare, con la presente Convenzione Quadro, le modalità di collaborazione per l'affidamento al Provveditorato Interregionale alle OOPP di, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, relative al sito del comune di Mira, località Borbiago, e del sito del comune di Venezia, località Marghera area Miatello, di competenza del Commissario straordinario di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017;

VISTO il D.P.R. n. 72/2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti....." e, in particolare, l'art. 8, che, nel definire le competenze dei Provveditorati interregionali per le OO.PP., prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, su base convenzionale, di avvalersi del supporto degli stessi nelle attività di programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;

VISTO l'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti), che individua tra i soggetti iscritti di diritto negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate i Provveditorati per le OO.PP.;

VISTO l'art. 23 del predetto D. Lgs. 50/2016, che individua i livelli di approfondimenti tecnici in: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

VISTO l'art. 24, comma 1, lett. c), del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 in materia di progettazione da parte di organismi di altre Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la nota n. 119 del 17/07/2017 con la quale il Commissario ha manifestato la volontà di avvalersi del supporto del Provveditorato per le OO.PP. nell'ambito delle attività di progettazione degli interventi di cui alla presente Convenzione nonché per le attività di Stazione Appaltante;

ACQUISITA la disponibilità del Provveditorato a svolgere dette attività con nota n. 30338 del 18/07/2017;

CONSIDERATO che la copertura dei costi, relativi ai lavori di messa in sicurezza, bonifica ed adeguamento a norma delle discariche di cui all'elenco allegato alla Delibera della P.C.M. del 24 marzo 2017 è assicurata con le risorse stanziare su apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 22 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che, alle condizioni in essa contenute, è da intendersi finalizzata a regolare i rapporti tra le Parti.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. L'oggetto della presente Convenzione è costituito dalla progettazione e funzione di stazione appaltante finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza bonifica ed adeguamento a norma delle discariche site in via Teramo in

località Borbiago, comune di Mira (VE), ed in località Marghera, in comune di Venezia, in area denominata Miatello, individuate rispettivamente ai punti 55 e 58 di cui all'elenco allegato alla Delibera della stazione P.C.M. 24 marzo 2017.

2. Il Commissario, a tal fine:

- affida al Provveditorato, che accetta, le attività tecnico-amministrative di seguito riportate, inerenti i tre livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;
- affida inoltre al Provveditorato, che accetta, le attività di Stazione Appaltante, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché la Direzione Lavori e le operazioni di collaudo, con oneri a carico del Commissario.

ART. 3 - COMPITI AFFIDATI AL PROVVEDITORATO

1. Al Provveditorato sono affidate tutte le attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, nonché tutte le attività e funzioni proprie della Stazione Appaltante, ivi compreso ogni adempimento nei confronti dell'A.N.A.C. ed in merito al "Protocollo di legalità" stipulato dal Commissario per la specifica esigenza con il Ministero dell'Interno, nonché le seguenti funzioni:

- a) nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato R.U.P. tecnico) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'eventuale direttore dell'esecuzione nei casi in cui quest'ultimo non coincida con il R.U.P.;
- b) nomina delle figure tecniche previste dal D. Lgs. n. 50/2016 per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché per gli incarichi che lo stesso Provveditorato, in qualità di Stazione Appaltante, ritenga indispensabile a supporto dell'attività del R.U.P.;
- c) affida, ove necessario e con le modalità previste dalle norme vigenti, a professionalità esterne attività di indagini, accertamenti, analisi, sondaggi e studi specialistici di supporto alla progettazione, previa autorizzazione del Commissario;
- d) definisce i procedimenti autorizzatori relativi alla realizzazione delle opere, mediante indicazione e tenuta delle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie per l'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta, degli atti di assenso ed approvazione comunque denominati che si rendessero necessari, ivi compreso il parere di conformità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per le attività soggette alla disciplina delle prevenzioni incendi ai sensi del DPR 151/2011, l'accertamento della conformità urbanistica, il parere della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., i pareri della Provincia (ora Città Metropolitana di Venezia) della Regione veneto e dell'ARPAV ai sensi del D.Lgs 152/2006, etc., eventuali accertamenti del genio militare;
- e) redige gli atti di gara;
- f) gestisce la procedura di gara in tutte le sue fasi;
- g) stipula i contratti di appalto;
- h) trasmette al Commissario i contratti di appalto ed i verbali di consegna dei lavori entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione;
- i) cura la gestione dell'appalto dalla fase di affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione e collaudo, rimanendo a carico del Commissario gli

adempimenti relativi all'approvazione del contratto ed alla previsione della relativa spesa;

- j) redige le varianti in corso d'opera esclusivamente nei casi, limiti e modalità previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le proposte di varianti devono essere inviate al Commissario per la preventiva autorizzazione alla spesa;
 - k) redige, per il tramite del R.U.P. congiuntamente con il Direttore dell'Esecuzione, ove presente, la documentazione inerente al collaudo e/o regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del D. Lgs. 50/2016;
 - l) predispone, per l'Avvocatura dello Stato, relazioni e rapporti nell'ambito di eventuali contenziosi insorti in ordine alle funzioni di Stazione Appaltante;
 - m) cura ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.
2. Il Provveditorato trasmetterà al Commissario le informazioni rilevanti ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- informazioni rilevanti ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente;
 - formale avvio della progettazione: nomina del progettista e/o gruppo di progettazione, eventuale stipula contratto esterno;
 - approvazione e conclusione delle diverse fasi di progettazione;
 - avvio della procedura di gara;
 - stipula del contratto con l'impresa esecutrice;
 - consegna dei lavori e ultimazione degli stessi;
 - stati di avanzamento lavori (S.A.L.) corredati della documentazione amministrativo-contabile ai fini del pagamento;
 - collaudo e/o regolare esecuzione.

ART. 4 - COMPITI AFFIDATI AL COMMISSARIO

1. Il Commissario provvederà a liquidare con i fondi messi a disposizione le spese inerenti la presente convenzione e, in riferimento all'appalto aggiudicato, procederà alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori ed ai relativi certificati di pagamento a seguito di acquisizione di regolari fatture elettroniche e della documentazione amministrativo-contabile da parte del Provveditorato;
2. I pagamenti verranno corrisposti dal Commissario, entro il termine di 60 giorni dall'emissione delle fatture, direttamente alle ditte appaltatrici dei lavori ed agli altri soggetti coinvolti, ad avvenuta acquisizione delle fatture elettroniche, riportante il "codice univoco ufficio IPA
3. Il Commissario provvederà altresì al pagamento delle spettanze di cui all' art. 113 del Dlgs 50/2016, in favore del personale del Provveditorato, nei limiti delle risorse previste nel quadro economico e destinate allo scopo, previ accordi con il Provveditorato in merito alle modalità e termini di erogazione dei compensi, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
4. Il Commissario corrisponderà, nei limiti previsti dal quadro economico di spesa, direttamente ai professionisti esterni all'Amministrazione, nominati dal Provveditorato previa autorizzazione del Commissario, i cui incarichi previsti all' art. 3 lett. c) si siano resi necessari, i compensi pattuiti per l'espletamento degli incarichi conferiti alle

scadenze indicate nei singoli disciplinari d'incarico.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata fino all'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati e, comunque, fino al termine massimo di quarantotto mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo eccezionale prosecuzione delle attività nel caso di circostanze non imputabili a responsabilità delle Parti.

ART. 6 - PRIVACY

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs n°196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente.

ART. 7 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro esclusivamente competente.

ART. 8 - REFERENTI

1. Si individuano quali referenti per la presente convenzione:
per il Commissario Straordinario:
 - Magg. CC Aldo Papotto
tel. ufficio 06 46657669
cell. 3313683531
mail aldo.papotto@carabinieri.it,Per il Provveditorato OOPP
 - Ing. Francesco Sorrentino
Tel. Ufficio 041 794407 - 794308
Cell. 3479914011
Mail francesco.sorrentinomit.gov.it
Pec: oopptriveneto-uff2@pec.mit.gov.it

ART. 8 - NORME DI CHIUSURA

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti convengono di far riferimento alla normativa in materia di appalti di lavori pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed, in quanto applicabili, a quelle di diritto comune.
2. In caso di sopravvenienze giuridiche o di fatto che non rendano più di interesse la prosecuzione dell'attività prevista in convenzione, il Commissario Straordinario si

riserva la possibilità di rescissione della stessa senza oneri, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute fino a quella data dal Provveditorato.

La presente Convenzione viene stipulata a pena di nullità in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

**il Commissario Straordinario
Gen. B. CC Giuseppe Vadala'**

**Per il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli V.G.**